

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4803

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata DIENI

Modifica all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, concernente la determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento

Presentata il 21 dicembre 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge trae origine da un'iniziativa che avvicina il nostro sistema parlamentare a una più compiuta partecipazione dei cittadini all'organizzazione politica del Paese, così come previsto dall'articolo 3 della Costituzione. Il sistema operativo Rousseau del Movimento 5 Stelle prevede dal luglio 2016 la possibilità per gli iscritti alla piattaforma di poter avanzare delle proposte che vengono poi votate dall'insieme degli stessi. Quelle che risultano le più votate vengono tradotte in progetti di legge che gli eletti nelle due Camere presentano per l'esame del Parlamento. Per questa ragione il testo di questa proposta di legge andrebbe ascritto anzitutto a questo innovativo strumento di democrazia diretta, che è un tentativo di utilizzo delle nuove tecnologie per dare corpo alla volontà generale integrandola con gli strumenti di democrazia rappresentativa ad oggi esistenti.

L'articolo 69 della Costituzione prevede che: « I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge ». Attualmente è la legge 31 ottobre 1965, n. 1261, ad attuare tale disposizione, determinando l'ammontare dell'indennità assegnata al parlamentare, fissando una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma e definendo una serie di norme di carattere tributario e previdenziale. Le modifiche che si propongono rispetto a questo impianto si basano su due presupposti. Il primo è relativo all'ammontare dell'indennità. In un'epoca segnata dalla crisi economica da cui l'Italia fatica a rialzarsi, si ritiene più coerente, anziché utilizzare come parametro quello di un'alta magistratura della Repubblica come quella di presidente di sezione della Corte di cassazione, fare riferimento al ceto più debole della società, ossia a coloro che percepiscono una pensione minima. Si stabilisce perciò che una

mensilità dello stipendio del parlamentare sia pari a dieci volte l'ammontare del trattamento minimo delle pensioni per lavoratori dipendenti e autonomi. Questa scelta non è soltanto altamente simbolica, dato che capovolge i punti di riferimento per misurare la remunerazione dei rappresentanti dei cittadini, ma ha anche effetti reali, dato che costringerebbe i parlamentari, nel caso essi intendessero alzare il loro stipendio, a rivedere anzitutto quello della fascia meno ricca della popolazione. Questa disposizione, inoltre, determina un significativo risparmio di spesa, dato che, per il 2017, la pensione minima è fissata, dopo la rivalutazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, a 501,89 euro. L'importo lordo attualmente corrisposto ai parlamentari è di 10.435 euro, mentre per i parlamentari che svolgono un'altra attività lavorativa ammonta a 9.975 euro lordi.

Il secondo presupposto è che la legge su cui si basano l'indennità e i rimborsi destinati ai parlamentari possa e debba prevedere la presenza di un ente terzo per vigilare su eventuali modifiche che intervengano per gli stessi. Diversamente da ciò che prevede la Costituzione, che ha reputato di attribuire una tale decisione esclusivamente alla legge, nei fatti gli Uffici di Presidenza delle Camere hanno assunto un ruolo rilevante non solo nel fissare il *quantum* delle prestazioni, ma anche nel prevedere nuove forme di rimborso. Per mettere fine a questo arbitrio esercitato dalle Camere si valuta necessario prevedere che la Corte dei conti, che rappresenta senza dubbio l'organo più adeguato per poterlo fare vista la sua specifica *mission*, garantisca un pieno controllo secondo logiche di

adeguatezza e di trasparenza sul fatto che tutte le voci relative all'emolumento percepito dai parlamentari possano essere adeguate al libero ed efficace svolgimento del mandato rappresentativo.

Per consentire tali obiettivi la presente proposta di legge si compone di due articoli.

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Il nuovo testo prevede che l'indennità sia costituita da una somma pari a dieci volte la quota mensile del trattamento minimo delle pensioni per lavoratori dipendenti e autonomi, al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, e sia erogata per dodici mensilità. Tale somma è rivalutata rispetto al costo della vita con le stesse modalità previste per le normali pensioni, basate sugli indici dell'Istituto nazionale di statistica. Si ribadisce, inoltre, quanto già previsto dalla legge in vigore: nessuna indennità aggiuntiva, emolumento o rimborso di spese è riconosciuto ai membri del Parlamento per lo svolgimento di altri incarichi interni alla Camera di appartenenza. Si stabilisce, infine, che è la Corte dei conti a comunicare alle Camere l'ammontare dell'importo dell'indennità secondo le modalità prima indicate, eliminando ogni spazio di discrezionalità. Inoltre quest'organo esprime ogni anno un parere vincolante sulla congruità della diaria già fissata dalla legge e di qualsiasi altra erogazione disposta dalle Camere in favore dei loro membri.

L'articolo 2 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1 siano attuate dalle Camere, sentita la Corte dei conti, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(*Indennità*).

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge. Essa è costituita da una somma pari a dieci volte la quota mensile del trattamento minimo delle pensioni per lavoratori dipendenti e autonomi, al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, ed è erogata ogni anno per dodici mensilità.

2. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è aggiornata annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

3. Nessuna indennità aggiuntiva, emolumento o rimborso di spese è riconosciuto ai membri del Parlamento per lo svolgimento di altri incarichi interni alla Camera di appartenenza.

4. La Corte dei conti comunica alle Camere l'ammontare dell'importo dell'indennità di cui al comma 1. Essa esprime, inoltre, annualmente un parere vincolante sulla congruità della diaria di cui all'articolo 2 e di qualsiasi altra erogazione disposta dalle Camere in favore dei loro membri ».

ART. 2.

(*Disposizioni di attuazione*).

1. Gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sentita la Corte dei conti, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dall'articolo 1 della

presente legge, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.



17PDL0059980